



COMUNE DI ALBAGIARA

Provincia di Oristano

Ufficio Servizi Sociali

Tel. 0783 938002 – protocollo@pec.comune.albagiara.or.it

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale
di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà “Agiudu Torrau”
denominata

R.E.I.S.

(Reddito di inclusione sociale)

L.R. n° 18 del 2 agosto 2016

D.G.R. n° 42/37 del 19 ottobre 2019

D.G.R. n° 48/22 del 29 novembre 2019

Art.1 OGGETTO

Il presente regolamento ha come oggetto l'attuazione, nel territorio comunale, del programma regionale "Agiudu Torrau"- Reddito di Inclusione Sociale -REIS, annualità 2019.

Tale linea di intervento, disciplinata dalla L.R n.18/2016 e per il biennio 2019/2020 dalla D.G.R. n.42/37 del 22 ottobre 2019 e dalla D.G.R. n.48/22 del 29 novembre 2019, prevede l'erogazione di un sussidio economico o di un suo equivalente, condizionato allo svolgimento di un progetto di inclusione sociale per il superamento della condizione di povertà.

Art. 2 INCOMPATIBILITA' TRA REDDITO DI CITTADINANZA E REIS

Con il decreto legge 28 gennaio 2019 n.4 convertito dalla legge 28 marzo 2019, n.26 art.1 comma 1 viene dichiarata incompatibilità tra la misura nazionale "Reddito di Cittadinanza" (Rdc) e quella regionale del REIS e viene abrogato il Reddito di inclusione REI. Pertanto il beneficiario che percepisce il Rdc non può accedere al REIS e risulterà inammissibile l'istanza per tale misura nel caso in cui sussista almeno una delle due condizioni:

- l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
- l'istante è ammesso al Rdc.

Art.3 PRINCIPI GENERALI E REQUISITI D'ACCESSO

La misura è rivolta a tutti i nuclei familiari anche uni personali, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno sessanta mesi nel territorio regionale. Per accedere al REIS è necessario il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 9.360;
- un valore patrimoniale immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 35.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente del nucleo familiare:

- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati per la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.

Art. 4 PRIORITA' DI EROGAZIONE E SCALA DEGLI IMPORTI REIS

In merito all'erogazione del REIS le linee guida introducono, in primo luogo, una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi annuali del REIS 2019 sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero dei componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

Priorità 1

ISEE euro 0 – 3000

Numero componenti	Importo annuale	Importo mensile
1	Euro 3.300,00	Euro 275,00
2	Euro 4.200,00	Euro 350,00
3	Euro 5.100,00	Euro 425,00
4 e superiori a 4	Euro 5.460,00	Euro 455,00

Priorità 2

ISEE euro 3001 – 6000

Numero componenti	Importo annuale	Importo mensile
1	Euro 2.700,00	Euro 225,00
2	Euro 3.600,00	Euro 300,00
3	Euro 4.500,00	Euro 375,00
4 e superiori a 4	Euro 4.860,00	Euro 405,00

Priorità 3

ISEE euro 6001 – 9360 esclusi

Numero componenti	Importo annuale	Importo mensile
1	Euro 1.200,00	Euro 100,00
2	Euro 2.100,00	Euro 175,00
3	Euro 3.000,00	Euro 250,00
4 e superiori a 4	Euro 3.900,00	Euro 325,00

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

- a. famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- b. famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- c. famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- d. coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- e. famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

Art. 5 MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico può essere consegnata direttamente o spedita con Racc. A/R all'Ufficio Protocollo del Comune di Albaggiara sito in via Cagliari, 20 oppure trasmessa al seguente indirizzo di PEC:

protocollo@pec.comune.albagiara.or.it e dovrà pervenire entro e non oltre il **28/02/2020**.

Il modulo di domanda è disponibile presso il palazzo comunale nonché sul sito internet del Comune di Albaggiara (www.comune.albagiara.or.it). La presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più **pagine o non firmati determina l'esclusione dal procedimento**. E' responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione (istanza, firma, allegati) presentata all'Ufficio Protocollo.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1- Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e le informazioni richieste ai fini dell'ammissione al beneficio (fac-simile);
- 2- Dichiarazione valore ISEE di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità.
Qualora la certificazione suddetta fosse già stata presentata all'Ufficio Servizi Sociali il richiedente dovrà indicare nel modulo di domanda il procedimento per il quale la stessa risulta già agli atti;
- 3- Copia di documento d'identità in corso di validità;

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. Sarà cura dell'interessato richiedere e conservare il numero di protocollo generale assegnato all'istanza, numero utile ai fini della conoscibilità dell'esito del procedimento e posizione in graduatoria.

Art.6 PROGETTO D'INCLUSIONE SOCIALE

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti dal paragrafo 3 del presente documento) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico.

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

La durata dei progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario, che è stabilita in dodici (12) mesi.

La Giunta regionale, anche per gli anni 2019 e 2020, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di concessione del REIS, prevede le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

1. Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale;
2. Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS. In questa seconda ipotesi, si ritiene opportuno prevedere una stringente programmazione degli interventi combinati tra tutte le istituzioni coinvolte nell'équipe multidisciplinare, anche per il tramite di protocolli che prevedano percorsi codificati di presa in carico. È ammesso il coinvolgimento, ove specifiche esigenze lo rendano necessario, di organizzazioni non profit, con modalità rispettose della normativa vigente in materia.
3. Nei casi dei progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il percorso di inclusione.

Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, potranno essere attivate, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'art. 9, comma 4, della L.R. n. 18/2016 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che le disciplina. L'inserimento dei destinatari REIS in progetti di inclusione attiva sarà assicurato anche dall'amministrazione regionale attraverso interventi quali, ad esempio, quelli promossi a valere sulle risorse del PO FSE 2014 – 2020 (es. quelli finanziati con il programma LavoRAS).

Deroghe al vincolo all'adesione ad un progetto di inclusione attiva

I target, beneficiari del REIS, che non hanno il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva sono:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.

Art.7 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

La concessione dei benefici è subordinata al rispetto degli impegni sottoscritti dal beneficiario nel Progetto di inclusione sociale definito secondo le modalità di cui al precedente art.6.

E' responsabilità del cittadino rendere edotto il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 3. Qualora il cittadino non informi il Servizio Sociale competente delle modificazioni intervenute lo stesso decade immediatamente dal beneficio concessogli. L'Ente ha facoltà di rivalsa per le somme indebitamente percepite.

Art. 8 FASI DEL PROCEDIMENTO

L'Ufficio di Servizio Sociale procederà alla stesura della graduatoria dei beneficiari secondo i criteri sopra descritti, entro il termine di 60 giorni dall'avvenuto accertamento d'entrata del relativo finanziamento. Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito istituzionale del Comune di Albaggiara mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi. Per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 e le nuove disposizioni in materia di privacy e trattamento dei dati personali, sarà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Art. 9 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziaria con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS.

I sussidi economici sono finalizzati all'acquisto di beni di prima necessità e non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche.

Ogni nucleo familiare beneficiario può accedere al REIS per un massimo di tre volte.

Art.10 CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal programma coloro:

- che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;
- che avendo presentato domanda incompleta, non provvedano al completamento della stessa entro i termini fissati dal Responsabile del procedimento ovvero entro i termini previsti dal Bando;
- che risultino privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge su richiamate;

- che rifiutino di essere inseriti nei Progetti di inclusione Sociale di cui all'art. 6 concordati con il Servizio Sociale Professionale o che non rispettino gli impegni ivi previsti.

Art.11 VERIFICHE

L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Art.12 OPPOSIZIONI

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente sono ammesse opposizioni entro il termine di 10 giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione dell'esito del procedimento.

Art.13 TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03 "Codice in materia dei dati personali" così come integrati dal G.D.P.R 679/2016 in materia di privacy e protezione dati, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Art.14 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 26/05/2016, dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti.

ALBAGIARA 17/12/2019

**Responsabile del Settore
F.to Marco Marrocu**